

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2020 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 30-04-2020

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 08422730153

ALLEGATO "B" ALL'ATTO n. 9.028 DELLA RACCOLTA
"FAI SERVICE Società Cooperativa"

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata:

"FAI SERVICE Società Cooperativa"

validamente identificabile in sigla con la denominazione:

"FAI SERVICE S. Coop."

ARTICOLO 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede in **Milano**.

Essa potrà, per raggiungere al meglio gli scopi sociali, istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale e potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

ARTICOLO 3 - DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2077 (duemilasettantasette) e potrà essere prorogata, con delibera dell'assemblea, nei termini di legge.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO OGGETTO

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e si propone lo scopo di favorire la gestione delle imprese di autotrasporto associate procurando loro occasioni di lavoro e fornendo loro beni e servizi alle migliori condizioni.

La cooperativa ha il seguente oggetto:

- esercitare l'attività di autotrasporto merci per conto di terzi;
- stipulare accordi e contratti con le società concessionarie di autostrade, di trafori e di valichi, per l'istituzione di conti intestati alla Cooperativa od a gruppi di autotrasportatori soci, assumendosi da parte della Cooperativa l'onere del pagamento totale di tutti i pedaggi a carico dei soci, che saranno riaddebitati ai soci stessi dalla Cooperativa in ragione di quanto di competenza di ciascuno;
- accreditare a favore dei soci quanto risultante di competenza di ciascuno, degli sconti, contributi, agevolazioni ed erogazioni in genere che saranno effettivamente riconosciuti alla Cooperativa in relazione ai pedaggi di cui al capo precedente;
- curare l'acquisto collettivo e l'approvvigionamento per conto dei soci di quanto necessario all'attività di autotrasporto ed in particolare di autoveicoli e mezzi di trasporto speciali, carburanti, lubrificanti, pneumatici, attrezzatura varia, pezzi di ricambio;
- esercitare la rivendita di materiale informatico, elettronico, di consumo, supporti e materiali audiovisivi e/o fotografici;
- provvedere, nell'interesse e/o per conto dei soci, alla stipulazione di particolari convenzioni con le ditte produttrici

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 30-04-2020

Codice fiscale: 08422730153

ARTICOLO 5 BIS
SOCI SOVVENTORI - SOCI FINANZIATORI -
AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, che sottoscrivano gli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c. emessi dalla cooperativa.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci sovventori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la cooperativa può provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, ed alla conseguente emissione di azioni di sovvenzione.

Chi intende diventare socio sovventore deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nel libro soci.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha diritto di recedere dalla cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, alla condizione che sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore.

Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota sociale del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Ai soci cooperatori, che siano anche soci sovventori, è attribuito esclusivamente il voto capitarario in qualità di cooperatori.

I soci sovventori possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato infra. In ogni caso ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 30-04-2020

Codice fiscale: 08422730153

	dall'organo competente, durante la vita della Società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.
	Le somme versate per tassa d'ammissione s'intendono versate a fondo di riserva ordinaria.
	ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI LIMITI DI ETA' E SOCI ONORARI
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:
	a. ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
	b. a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
	c. ad accedere ai servizi prestati dalla società, e ad assolvere puntualmente gli obblighi derivanti dai medesimi;
	d. a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.
	I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità al lavoro possono diventare soci onorari della Cooperativa previa delibera dell'assemblea ordinaria.
	Anche persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa possono diventare soci onorari previa delibera dell'assemblea ordinaria. I soci onorari hanno diritto di intervento in assemblea ma non di esercizio del voto.
	ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
	Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso, e a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.
	Per i soci sovventori il recesso è ammesso solo quando sia conclusa la fase di sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
	ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 30-04-2020

Codice fiscale: 08422730153

all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di un progetto di scissione parziale proporzionale mediante cui Progefai S.Coop. si è impegnata ad attribuire a Fai Service S.Coop. un suo ramo d'azienda il cui valore economico è complessivamente pari ad un importo maggiore rispetto ad euro 11.350,00 (undicimilatrecentocinquanta).

ARTICOLO 14 - CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio dovrà comunque detenere in ogni momento almeno 2 (due) azioni.

ARTICOLO 14 BIS - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2526 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. e trans. del c.c.-.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16 - BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti;

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura stabilita dalla legge;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 30-04-2020

Codice fiscale: 08422730153

	diante delega scritta altri soci in numero comunque non superiore a cinque.
	I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio.
	La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società.
	I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti attribuito con le seguenti modalità:
	- 1 (uno) voto per conferimento superiore a euro 30.000,00 (euro trentamila/00);
	- 2 (due) voti per conferimento superiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
	- 3 (tre) voti per conferimento superiore a euro 70.000,00 (euro settantamila/00);
	- 4 (quattro) voti per conferimento superiore a euro 90.000,00 (euro novantamila/00);
	- 5 (cinque) voti per conferimento superiore a euro 120.000,00 (euro centoventimila/00).
	Il totale dei voti ad essi attribuiti non deve in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	Se in conseguenza alla riduzione del capitale, per perdite o per diminuzione del numero dei soci ordinari, il totale dei voti spettanti ai soci sovventori risulta superiore al terzo di tutti i voti, dalla data di constatazione da parte degli amministratori di quanto sopra sono dichiarati privi di validità i voti multipli spettanti a ciascun socio sovventore, fatto salvo l'eguale trattamento dei soci sovventori.
	Entro due anni la cooperativa deve ristabilire il rapporto ovvero, quando la soluzione prospettata non è sufficiente, entro un anno la cooperativa deve regolarizzare la situazione.
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema della alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.
	Sono fatte salve le particolari modalità previste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
	Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.
	Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e tutti i soci siano correttamente identificabili e in grado di intervenire e esprimere il proprio voto.
	In particolare sarà necessario che:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 30-04-2020

Codice fiscale: 08422730153

In questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

B)- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 24 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall'assemblea.

Il numero degli amministratori deve essere determinato dall'ultima assemblea ordinaria tenuta nell'esercizio precedente quello dell'elezione dell'organo amministrativo. Qualora tale determinazione non sia stata adottata, il numero degli amministratori da eleggere rimane quello dell'organo amministrativo in scadenza; sicché, nel caso in cui - in via esemplificativa - l'organo in scadenza fosse stato composto da 11 membri e l'ultima assemblea ordinaria tenuta nell'esercizio precedente quello dell'elezione non avesse stabilito alcunché, il numero degli amministratori da eleggere rimarrà pari a 11.

Gli amministratori possono essere scelti con l'osservanza delle prescrizioni di legge tra i soci cooperatori, tra i soci sovventori/finanziatori, o tra le persone indicate ai sensi di legge dai soci persone giuridiche, tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

All'interno del Consiglio di Amministrazione devono essere rappresentate obbligatoriamente tutte le categorie di soci previste ai sensi dei precedenti articoli 5 e 5 bis.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione dovrà avere la seguente composizione:

Componenti C.d.A.	Cooperatori utenti	Cooperatori partner	Sovventori/Finanziatori
5	2	2	1
7	3	2	2
9	4	3	2
11	5	4	2

Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione riservato alla categoria dei cooperatori partner è come sopra determinato laddove questi soci, sulla base della media degli ultimi tre bilanci approvati abbiano contribuito a generare nei confronti dei loro associati una percentuale di fatturato non inferiore al 36% del fatturato complessivo della società; a tal fine, il bilancio, anche nell'apposita nota di accompagnamento, deve esprimere tale dato, misurato secondo metodologia omogenea determinata da apposito Regolamento, o, in difetto, asseverata da un esperto indipendente, designato su proposta del Collegio sindacale. Se la percentuale di fatturato risulti inferiore a quella prima indicata ma superiore al 23%,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 30-04-2020

Codice fiscale: 08422730153

il numero dei componenti in consiglio è così determinato:

Componenti C.d.A.	Cooperatori utenti	Cooperatori partner	Sovventori/Finanziatori
5	3	1	1
7	4	2	1
9	5	2	2
11	6	3	2

Se la percentuale di fatturato riferibile ai soci partner risulti inferiore al 23% il numero dei componenti in consiglio è così determinato:

Componenti C.d.A.	Cooperatori utenti	Cooperatori partner	Sovventori/Finanziatori
5	3	1	1
7	5	1	1
9	6	2	1
11	7	2	2

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, i soci partner debbono comunicare alla Cooperativa il numero di loro associati aderenti alla Cooperativa stessa. L'eventuale falsità nella dichiarazione di cui sopra costituisce causa di esclusione dalla Cooperativa ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

Se, all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione, mancasse una delle categorie dei soci cooperatori partner e/o dei soci sovventori /finanziatori, il numero dei componenti alla stessa spettanti si accrescerà al numero degli amministratori espressi dai soci cooperatori utenti.

Possono assumere la carica di amministratore, ai sensi dell'art.2387 c.c., coloro che:

- abbiano esercitato l'attività di trasportatore di cose per conto di terzi per almeno cinque anni, o abbiano, per lo stesso periodo, esercitato altra attività di analogo rilevanza ai fini dell'esperienza acquisita;
- siano in possesso di elementi tecnici ed amministrativi acquisiti con esperienza specifica di durata almeno quinquennale nel settore dei trasporti e dei servizi di trasporto. Costituisce esperienza specifica l'aver ricoperto la carica di amministratore, dirigente o consulente per il predetto periodo in società di trasporto o servizi di trasporto, ovvero avere ivi svolto per pari periodo funzioni di organizzazione o di controllo della produzione e prestazione dei servizi tipici del trasporto e dei servizi di trasporto;
- siano in possesso di esperienza specifica nelle tematiche della tutela della categoria delle imprese di trasporto professionale.

Non possono assumere la carica di amministratore coloro che:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 30-04-2020

Codice fiscale: 08422730153

in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che determini il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o in mancanza di questo ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30 - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra i non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci hanno diritto ad un compenso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società e nell'espletamento delle Loro funzioni.

ARTICOLO 30 bis - REVISORE LEGALE

L'assemblea dei soci nomina un revisore contabile od una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, cui è affidata la revisione legale dei conti.

Il revisore contabile o la società di revisione esercitano le funzioni di cui all'art 2409-ter c.c.-.

ARTICOLO 31 - POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

I sindaci devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 2405 - 2406 c.c.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 30-04-2020

Codice fiscale: 08422730153

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 32 - REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva uno o più Regolamenti interni aventi ad oggetto, congiuntamente o separatamente, la disciplina, conforme alle norme del presente Statuto:

- a. del funzionamento dell'assemblea e delle modalità di elezione degli amministratori tramite liste concorrenti, nonché di determinazione del numero e della ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b. dell'oggetto, modalità e condizioni dei rapporti stabiliti tra i soci e la Società in ordine all'erogazione dei servizi della Cooperativa.

ARTICOLO 33 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

ARTICOLO 34 - RINVIO

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributari e si applicano laddove compatibili le disposizioni vigenti per le società per azioni.

ARTICOLO 35 - ORGANISMI DI CATEGORIA

La Cooperativa dovrà obbligatoriamente associarsi alla "FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI".

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, n. 3, e 14, comma 2, non trovano applicazione in riferimento ai soggetti che sono divenuti soci di Fai Service a seguito della deliberazione di aumento di capitale sociale prevista al precedente art. 13 comma 4".

Firmato: **Domenico ORLANDO notaio (sigillo)**.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 30-04-2020

FAI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 08422730153

ATTO PUBBLICO REGISTRATO A MILANO DP II IL 30.04.2020 AL N. 28570/1T.
COPIA SU SUPPORTO INFORMatico CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE.
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.
MILANO, 30.4.2020
FIRMATO: DOMENICO ORLANDO NOTAIO